

Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 50a della legge del 28 agosto 1992¹ sulla protezione dei marchi;
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995² sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s'intende per:

- a. *denominazione d'origine*: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell'area geografica delimitata;
- b. *indicazione geografica*: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

Art. 3 Denominazioni omonime

¹ Possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime.

RS 232.112.2

¹ RS 232.11

² RS 172.010.31

² Condizioni pratiche devono permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione

¹ Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

² Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d'origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

- a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto;
- b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che partecipano a ciascuna delle tappe della produzione.

³ Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

- a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto;
- b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che mettono in commercio il prodotto finale.

⁴ Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione;
- b. l'area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti elaborati nelle aree geografiche circostanti.

⁵ La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all'IPI:

- a. dal raggruppamento o da una persona ai sensi dei capoversi 2, 3 o 4; o
- b. dalle autorità competenti del Paese d'origine a nome dei beneficiari.

⁶ Nel caso di una denominazione designante un'area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un'area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registrazione congiunta.

Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione

¹ La domanda di registrazione deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per la registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica sono soddisfatte.

² Contiene in particolare:

- a. il nome del raggruppamento, il suo indirizzo e la sua composizione;
- b. gli elementi che comprovano la rappresentatività del raggruppamento;
- c. gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica; e
- d. l'elenco degli obblighi del prodotto ai sensi dell'articolo 6.

³ Per le denominazioni estere, il dossier deve essere completato dai seguenti elementi:

- a. il domicilio di notifica in Svizzera del raggruppamento o dell'autorità competente del Paese d'origine;
- b. il nome e l'indirizzo del rappresentante del raggruppamento o dell'autorità competente del Paese d'origine, nonché, all'occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera;
- c. un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d'origine; e
- d. un documento che descrive il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati o dalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18.

⁴ La domanda di registrazione deve essere trasmessa all'IPI in una lingua ufficiale della Confederazione o essere accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue.

⁵ Se la lingua originale della denominazione non è scritta in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

Art. 6 Elenco degli obblighi

¹ L'elenco degli obblighi comprende:

- a. la denominazione o le denominazioni e la categoria di registrazione (denominazione d'origine o indicazione geografica);
- b. la delimitazione dell'area geografica del prodotto;
- c. la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una denominazione d'origine;
- d. la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche;
- e. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;

- f. la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18.
- 2 L'elenco degli obblighi può pure comprendere:
- i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito;
 - la descrizione della forma particolare del prodotto;
 - gli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio;
 - gli elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell'area geografica delimitata.

Art. 7 Pareri

¹ L'IPI può chiedere il parere di esperti.

² Invita le autorità federali interessate e i Cantoni a esprimere un parere.

Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione

¹ L'IPI decide sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2–6 tenendo conto dei pareri espressi al momento della consultazione.

² La decisione di registrazione può comportare condizioni pratiche ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 o precisare che la protezione non è concessa per determinati elementi della denominazione interessata.

³ L'IPI pubblica:

- al ricevimento della domanda di registrazione: la denominazione o le denominazioni interessate, il nome e l'indirizzo del raggruppamento o dell'autorità competente del Paese d'origine e, all'occorrenza, del suo rappresentante, la categoria di registrazione richiesta (denominazione d'origine o indicazione geografica) e la data di presentazione della domanda;
- in caso di accettazione della domanda: i dati di cui all'articolo 11 capoverso 4.

⁴ L'IPI determina l'organo di pubblicazione.

Art. 9 Opposizione alla registrazione

¹ Possono opporsi alla registrazione:

- le parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa;

³ RS 172.021

- b. un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 o di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

² L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione.

³ I seguenti motivi d'opposizione possono in particolare essere addotti:

- a. la denominazione non rispetta le definizioni di cui all'articolo 2; una denominazione generica, in particolare, non rispetta le definizioni di cui all'articolo 2;
- b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo;
- c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto della durata dell'utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo grado di notorietà.

⁴ L'IPI decide sull'opposizione.

Art. 10 Modifica dell'elenco degli obblighi

¹ Le domande di modifica dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura delle domande di registrazione.

² L'IPI decide senza seguire tutte le tappe della procedura di registrazione se la domanda concerne unicamente:

- a. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell'articolo 18;
- b. elementi dell'etichettatura;
- c. la definizione dell'area geografica senza modifiche alla sua delimitazione.

Sezione 3: Registro

Art. 11 Iscrizione nel registro

¹ L'IPI tiene il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche ai sensi della presente ordinanza.

² Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

³ L'IPI iscrive nel registro le denominazioni che ha accettato se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. nessuna opposizione è stata presentata entro i termini;
- b. le eventuali opposizioni o gli eventuali ricorsi sono stati respinti.

⁴ Il registro contiene:

- a. la denominazione o le denominazioni;
- b. la categoria di registrazione: denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta;
- c. il nome e l'indirizzo del raggruppamento o dell'autorità competente per il Paese d'origine e, all'occorrenza, del suo rappresentante;
- d. l'elenco degli obblighi;
- e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto, la data e il contenuto delle domande di modifica dell'elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande;
- f. il nome e l'indirizzo degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell'elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.

⁵ Gli errori di registrazione sono rettificati:

- a. su richiesta del raggruppamento;
- b. d'ufficio, se l'errore è puramente formale o imputabile all'IPI.

⁶ Le modifiche relative al nome e all'indirizzo del raggruppamento non sono soggette alla procedura di registrazione.

⁷ Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 12 Durata della registrazione

L'iscrizione nel registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 4: Cancellazione

Art. 13

¹ L'IPI cancella la registrazione di una denominazione:

- a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati a conservare la registrazione;
- b. d'ufficio, se accerta che il rispetto dell'elenco degli obblighi non è più garantito;
- c. d'ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d'origine.

² L'IPI consulta previamente le autorità federali e i Cantoni interessati se si tratta di una designazione svizzera, o l'autorità competente del Paese d'origine se si tratta di una designazione estera. Sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

³ L'IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 14

¹ Gli emolumenti sono regolati conformemente al regolamento del 28 aprile 1997⁵ sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

² L'IPI esamina le domande o opposizioni solo dopo il versamento dei relativi emolumenti.

Sezione 6: Controllo

Art. 15 Denominazione e attività dell'organismo di certificazione

¹ Chiunque utilizzi una denominazione d'origine svizzera o un'indicazione geografica svizzera registrata conformemente alla presente ordinanza deve affidare a uno o più organismi di certificazione definiti nell'elenco degli obblighi il controllo della conformità dei suoi prodotti.

² Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁶ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione per ogni denominazione di cui effettuano la certificazione.

³ Le procedure di controllo sono definite in un manuale elaborato per ogni denominazione dall'organismo o dagli organismi di certificazione.

⁴ Il manuale di controllo applicabile a ciascuna denominazione registrata è depositato presso l'IPI.

⁵ L'organismo o gli organismi di certificazione fornisce o forniscono annualmente all'IPI un rapporto per ogni denominazione registrata. Vi figurano segnatamente:

- a. la lista delle imprese controllate;
- b. la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata;
- c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e il numero dei ritiri di certificati.

⁶ Gli organismi di certificazione notificano all'IPI, ai Cantoni interessati e al raggruppamento le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli.

⁴ RS 172.021

⁵ RS 232.148

⁶ RS 946.512

Art. 16 Modalità di controllo

¹ L'organismo di certificazione deve:

- a. in base al controllo delle condizioni strutturali, procedere al rilevamento iniziale di tutti i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, e, nel caso di una denominazione d'origine, di tutti i produttori coinvolti in ogni tappa della produzione;
- b. verificare i flussi delle merci;
- c. garantire il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione;
- d. sovrintendere alla valutazione del prodotto finale, all'occorrenza secondo i criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a;
- e. controllare l'uso dei marchi di rintracciabilità secondo l'articolo 17.

² Per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l'organismo di certificazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite nell'elenco degli obblighi di una denominazione d'origine, l'organismo di certificazione effettua un controllo periodico su un campione rappresentativo dei produttori interessati.

³ La valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all'anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità

¹ Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione che consente di identificare il produttore e di garantire l'origine dei prodotti e la loro conformità all'elenco degli obblighi.

² Deve essere apposto o integrato a ogni singolo prodotto finale.

³ Se la merce non si presta alla procedura, il marchio di rintracciabilità è apposto sull'imballaggio distintivo e non riutilizzabile del prodotto finale.

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere

¹ La verifica del rispetto dell'elenco degli obblighi di una denominazione d'origine estera o di un'indicazione geografica estera registrata conformemente alla presente ordinanza può essere effettuata, prima dell'immissione in commercio dei prodotti, dagli organismi o autorità seguenti, conformemente alla regolamentazione del Paese d'origine interessato:

- a. uno o più organismi di controllo privati;
- b. una o più autorità designate dal Paese d'origine.

² Il raggruppamento informa l'IPi di ogni cambiamento relativo agli organismi e alle autorità di cui al capoverso 1.

Sezione 7: Protezione

Art. 19 Estensione della protezione

¹ Qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza è vietato:

- a. per i prodotti comparabili che non adempiono all'elenco degli obblighi;
- b. per i prodotti non comparabili, se l'impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.

² Il capoverso 1 vale in particolare nei casi seguenti:

- a. se la denominazione protetta è imitata o evocata;
- b. se la denominazione protetta è tradotta;
- c. se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili;
- d. se la provenienza del prodotto è indicata.

³ Per imitazione o evocazione di una denominazione protetta ai sensi del capoverso 2 lettera a si intende in particolare:

- a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza del prodotto, al metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata nella presentazione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
- b. qualsiasi ricorso a un recipiente o a un imballaggio che può indurre in errore sulla provenienza del prodotto;
- c. qualsiasi ricorso a una forma particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili

¹ Le menzioni «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e i rispettivi acronimi «DOP» o «IGP» devono figurare in una lingua ufficiale della Confederazione sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta svizzera è registrata conformemente alla presente ordinanza e impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.

² Le menzioni di cui al capoverso 1 possono figurare sull'etichetta dei prodotti per i quali la denominazione protetta estera è impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.

³ L'impiego delle menzioni di cui al capoverso 1 e di ogni menzione simile o che può indurre in errore è vietato per i prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza o per i prodotti che non rispettano l'elenco degli obblighi della denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza, compresi i prodotti che beneficiano dei periodi transitori ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 Periodi transitori per l'impiego delle denominazioni registrate

¹ I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata, ma che prima della presentazione della domanda di registrazione sono stati messi legalmente e in buona fede in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni possono continuare a essere presentati ed etichettati con tale denominazione per due anni dopo la pubblicazione della registrazione e possono continuare a essere messi in commercio con tale denominazione fino a tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

² Se l'elenco degli obblighi di una denominazione è modificato conformemente all'articolo 10, i prodotti conformi all'elenco degli obblighi previgente possono essere presentati, etichettati e messi in commercio secondo l'elenco degli obblighi previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Sezione 8: Entrata in vigore**Art. 22**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova